

Sentenza della Corte

del 27 ottobre 1982

Elestina Esselina Christina Morson contro Stato dei Paesi Bassi e Capo della polizia locale ai sensi della Vreemdelingenwet - Sewradjie Jhanjan contro Stato dei Paesi Bassi - (Domande di pronunzia pregiudiziale, proposte dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi) – Libera circolazione dei lavoratori

Cause riunite 35 e 36/82

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - OBBLIGO - PROCEDIMENTO SOMMARIO - INSUSSISTENZA DELL ' OBBLIGO DI RINVIO - PRESUPPOSTI - POSSIBILITA DI INSTAURARE UN PROCEDIMENTO DI MERITO (TRATTATO CEE , ART . 177 , 3* COMMA)

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - NORMATIVA COMUNITARIA - SITUAZIONI NON CONNESSE AL DIRITTO COMUNITARIO - INAPPLICABILITA - DIRITTO D ' ENTRATA E DI SOGGIORNO - LAVORATORE OCCUPATO NELLO STATO MEMBRO DI CUI E CITTADINO E CHE NON HA MAI ESERCITATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE - RIFIUTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DELLA ENTRATA O DEL SOGGIORNO AD UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA CITTADINO DI UN PAESE TERZO - AMMISSIBILITA (REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 10)

Massima

1 . L ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE , LE CUI DECISIONI NON SIANO IMPUGNABILI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE , NON E TENUTO A SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE D ' INTERPRETAZIONE AI SENSI DEL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , QUANDO LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA IN UN PROCEDIMENTO D ' URGENZA E LA DECISIONE DA ADOTTARE NON VINCOLA IL GIUDICE DI MERITO CUI LA LITE SARA SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTA , PURCHE CIASCUNA DELLE PARTI POSSA INSTAURARE O PRETENDERE CHE SI INSTAURI UN PROCEDIMENTO DI MERITO , ANCHE DINANZI AD UN GIUDICE DI UN ' ALTRA GIURISDIZIONE , NEL CORSO DEL QUALE POSSA ESSERE RIESAMINATA E ESSERE RINVIATA ALLA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 177 , QUALSIASI QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO DECISA IN VIA PROVVISORIA NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO .

2. LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E LA NORMATIVA ADOTTATA PER LA LORO ATTUAZIONE , IN FATTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , NON SI POSSONO APPLICARE A SITUAZIONI CHE NON ABBIANO ALCUN NESSO CON UNA QUALSIASI DELLE SITUAZIONI CONSIDERATE DAL DIRITTO COMUNITARIO .

NE CONSEGUE CHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON VIETA AD UNO STATO MEMBRO DI RIFIUTARE L ' ENTRATA ED IL SOGGIORNO NEL PROPRIO

TERRITORIO AD UN FAMILIARE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DI UN LAVORATORE OCCUPATO NEL TERRITORIO DI DETTO STATO , IL QUALE NON ABBA MAI ESERCITATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , QUANDO IL LAVORATORE E CITTADINO DI QUELLO STATO ED I FAMILIARI CITTADINI DI UN PAESE TERZO .

Parti

NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 35 E 36/82 ,
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , NEI PROCEDIMENTI SOMMARI DINANZI AD ESSO PENDENTI TRA

ELESTINA ESSELINA CHRISTINA MORSON

E

1) STATO DEI PAESI BASSI ,

2) CAPO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLA VREEMDELINGENWET (LEGGE OLANDESE SUGLI STRANIERI),

E TRA

SEWRADJIE JHANJAN

E

STATO DEI PAESI BASSI ,

Oggetto della causa

DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , NONCHE DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA (GU L 257 , PAG . 2),

Motivazione della sentenza

1 CON SENTENZE 15 GENNAIO 1982 , PERVENUTE ALLA CORTE IL 21 GENNAIO SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI , IDENTICHE NELLE DUE CAUSE RIUNITE , VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE , DA UN LATO , DELL ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , E , DALL ' ALTRO , DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA (GU L 257 , PAG . 2).

2 LE RICORRENTI NELLE CAUSE PRINCIPALI , SIGNORE MORSON E JHANJAN , CITTADINE DEL SURINAME , CHIEDEVANO IL PERMESSO DI SOGGIORNO NEI PAESI BASSI AL FINE DI STABILIRSI PRESSO LA FIGLIA E , RISPETTIVAMENTE , I FIGLI , CITTADINI OLANDESI , DEI QUALI SAREBBERO A CARICO . SI DESUME DAL FASCICOLO CHE QUESTI SVOLGONO UN LAVORO DIPENDENTE NEI PAESI BASSI , MA NON SONO MAI STATI OCCUPATI IN ALTRI STATI MEMBRI . A

SEGUITO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA , LE SIGNORE MORSON E JHANJAN PROPONEVANO ISTANZA DI REVISIONE DINANZI ALLO STESSO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA .

3 AI SENSI DELLA NORMATIVA OLANDESE SUGLI STRANIERI , LE ISTANZE DI REVISIONE HANNO , IN GENERALE , EFFETTO SOSPENSIVO DELL ' ORDINE DI ESPULSIONE . IL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA PUO TUTTAVIA RIFIUTARSI DI ATTRIBUIRE LORO TALE EFFETTO E , IN TAL CASO , SI PUO PRESENTARE AL GIUDICE ORDINARIO UNA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI . IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI TRATTASI E DISCIPLINATO DAGLI ARTT . 289-297 DEL ' WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ' (CODICE DI PROCEDURA CIVILE OLANDESE). L ' ART . 292 DI QUESTO CODICE DISPONE CHE ' LE DECISIONI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE NON PREGIUDICANO IL MERITO ' .

4 NELLA FATTISPECIE , LE RICORRENTI NELLA CAUSA PRINCIPALE HANNO CHIESTO NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO CHE SIA VIETATO ALLO STATO OLANDESE DI PROCEDERE ALLA LORO ESPULSIONE QUANTO MENO SINO ALLA PRONUNCIA IN ULTIMA ISTANZA SULLE DOMANDE DI REVISIONE . ALL ' UOPO ESSE HANNO INVOCATO L ' ART . 10 , N . 1 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 1612/68 , CHE ATTRIBUISCE A TALUNI FAMILIARI , TRA CUI GLI ASCENDENTI A CARICO DI UN LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE . ESSE HANNO ALTRESI ECCEPITO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DI CUI AGLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO .

5 RITENENDO CHE LA DECISIONE DELLA CAUSA DIPENDESSE DALLA INTERPRETAZIONE DI NORME DI DIRITTO COMUNITARIO , L ' HOGE RAAD , DINANZI A CUI PENDE IL PROCEDIMENTO SOMMARIO IN CASSAZIONE , HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 . TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA PRONUNCIA DELLO HOGE RAAD IN UN PROCEDIMENTO SOMMARIO NON E VINCOLANTE PER IL GIUDICE DEL MERITO CUI LA LITE VENGA IN SEGUITO SOTTOPOSTA , SE LO HOGE RAAD , A NORMA DELL ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO CEE , SIA CIO NON DI MENO TENUTO AL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , QUALORA VENGA SOLLEVATA IN CASSAZIONE UNA QUESTIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL 1* COMMA DI DETTO ARTICOLO . PER IL CASO CHE LA QUESTIONE NON POSSA ESSERE RISOLTA IN VIA GENERALE , DA QUALI CIRCOSTANZE DIPENDA IL SUSSISTERE DI DETTO OBBLIGO .

2. SE L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA - IN RELAZIONE O NON CON ALTRE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO - OSTI A CHE UNO STATO MEMBRO VIETI AD UN FAMILIARE DI UN LAVORATORE OCCUPATO NEL PROPRIO TERRITORIO , FAMILIARE RIENTRANTE FRA QUELLI INDICATI ALL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO , DI STABILIRSI PRESSO TALE LAVORATORE , NEL CASO IN CUI QUESTI ABBA LA CITTADINANZA DELLO STATO IN CUI LAVORA , MENTRE IL FAMILIARE NE HA UN ' ALTRA ' .

SULLA PRIMA QUESTIONE

6 LA PRIMA QUESTIONE TENDE ESSENZIALMENTE AD ACCERTARE SE L ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL

GIUDICE NAZIONALE , LE CUI DECISIONI NON SONO IMPUGNABILI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE , SIA TENUTO A SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL 1* COMMA DI DETTO ARTICOLO , SE LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA IN UN PROCEDIMENTO SOMMARIO E L' EMANANDA PRONUNZIA NON E VINCOLANTE PER IL GIUDICE DEL MERITO , CUI LA LITE VERRA IN SEGUITO SOTTOPOSTA , ANCHE SE QUESTO GIUDICE APPARTIENE AD UN' ALTRA GIURISDIZIONE .

7 A NORMA DELL' ART 177 , 2* COMMA , IL GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO DINANZI AL QUALE VIENE SOLLEVATA UNA QUESTIONE D' INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA AI SENSI DEL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , QUALORA REPUTI NECESSARIA PER EMANARE LA SUA SENTENZA UNA DECISIONE SU QUESTO PUNTO , PUO DOMANDARE ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI , IN VIA PREGIUDIZIALE , SULLA QUESTIONE . TUTTAVIA , A NORMA DELL' ART . 177 , 3* COMMA , QUANDO UNA QUESTIONE DEL GENERE E SOLLEVATA DINANZI AD UN GIUDICE NAZIONALE , AVVERSO LE CUI DECISIONI NON POSSA PROPORSI UN RICORSO GIURISDIZIONALE DI DIRITTO INTERNO , TALE GIUDICE E TENUTO A RIVOLGERSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA .

8 COME LA CORTE HA GIA STABILITO NELLA SENTENZA 24 MAGGIO 1977 (HOFFMANN- LA ROCHE , 107/76 , RACC . 1977 , PAG . 957), L' ART . 177 MIRA A GARANTIRE CHE IL DIRITTO COMUNITARIO SIA INTERPRETATO ED APPLICATO IN MODO UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI . IN QUESTA PROSPETTIVA , IL 3* COMMA HA IN PARTICOLARE LO SCOPO D' IMPEDIRE CHE IN UNO STATO MEMBRO SI CONSOLIDI UNA GIURISPRUDENZA NAZIONALE IN CONTRASTO CON LE NORME COMUNITARIE . NEL CASO DEI PROCEDIMENTI SOMMARI E D' URGENZA , COME QUELLO IN ESAME , LE ESIGENZE IMPOSTE DA DETTO SCOPO SONO RISPETTATE SE VI E LA POSSIBILITA DI RIESAME DI QUALSIASI QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO RISOLTA PROVVISORIAMENTE NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO , NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI MERITO NORMALE , DA ISTAURARSI IN OGNI CASO OVVERO SOLO AD INIZIATIVA DEL SOCCOMBENTE .

9 PERTANTO , LO SCOPO SPECIFICO PERSEGUITO DALL' ART 177 , 3* COMMA , E FATTO SALVO SE L' OBBLIGO DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SUSSISTE NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO , ANCHE SE QUESTO SI SVOLGE DINANZI AL GIUDICE DI UNA GIURISDIZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO , PURCHE , AI SENSI DELL' ART . 177 , VI SIA LA POSSIBILITA DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LE QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO SOLLEVATE .

10 LA PRIMA QUESTIONE SOLLEVATA DALLO HOGE RAAD VA QUINDI RISOLTA DICHIARANDO CHE SI DEVE INTERPRETARE L' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE , LE CUI DECISIONI NON SIANO IMPUGNABILI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE , NON E TENUTO A SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE D' INTERPRETAZIONE AI SENSI DEL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , QUANDO LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA IN UN PROCEDIMENTO D' URGENZA E LA DECISIONE DA ADOTTARE NON VINCOLA IL GIUDICE DI MERITO CUI LA LITE SARA SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTA , PURCHE CIASCUNA DELLE PARTI POSSA ISTAURARE O PRETENDERE CHE SI ISTAURI UN PROCEDIMENTO DI MERITO , ANCHE DINANZI AD UN GIUDICE DI UN' ALTRA GIURISDIZIONE , NEL CORSO DEL QUALE POSSA ESSERE RIESAMINATA E ESSERE RINVIATA ALLA CORTE AI

SENSI DELL ' ART . 177 QUALSIASI QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO DECISA IN VIA PROVVISORIA NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO .

SULLA SECONDA QUESTIONE

11 LA SECONDA QUESTIONE TENDE ESSENZIALMENTE AD ACCERTARE SE E , OCCORRENDO , IN QUALI CIRCOSTANZE IL DIRITTO COMUNITARIO VIETI AD UNO STATO MEMBRO DI RIFIUTARE L ' ENTRATA O IL SOGGIORNO NEL SUO TERRITORIO AD UN FAMILIARE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO N . 1612/68 , DI UN LAVORATORE OCCUPATO NEL TERRITORIO DI DETTO STATO , QUANDO IL LAVORATORE HA LA CITTADINANZA DELLO STATO ED IL FAMILIARE LA CITTADINANZA DI UN PAESE TERZO .

12 A NORMA DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA IMPLICA L ' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE , FONDATA SULLA NAZIONALITA , TRA I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI . L ' ART . 10 DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , STABILISCE CHE TALUNI FAMILIARI DEL LAVORATORE SPECIFICAMENTE INDICATI , FRA CUI GLI ASCENDENTI A CARICO ' HANNO DIRITTO DI STABILIRSI CON IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO OCCUPATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALUNQUE SIA LA LORO CITTADINANZA ' .

13 POICHE LA LETTERA DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NON COMPRENDE I FAMILIARI A CARICO DI UN LAVORATORE CITTADINO DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E OCCUPATO , LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DIPENDE DAL SE IL LORO DIRITTO D ' ENTRATA E DI SOGGIORNO POSSA ESSERE DESUNTO DAL CONTESTO DELLA NORMATIVA E DALLA SUA COLLOCAZIONE NEL DIRITTO COMUNITARIO COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATO .

14 IN PROPOSITO , LE RICORRENTI NELLA CAUSA PRINCIPALE INVOCANO IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA CITTADINANZA IL QUALE , ENUNCIATO IN TERMINI GENERALI DALL ' ART . 7 DEL TRATTATO , E STATO ESPRESSAMENTE PRECISATO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO STESSO .

15 E TUTTAVIA EVIDENTE CHE TALI DISPOSIZIONI POSSONO ESSERE INVOCATE SOLO IN QUANTO LA FATTISPECIE DI CUI TRATTASI RIENTRI NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , IN QUESTO CASO IN QUELLO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA . UNA CONCLUSIONE DEL GENERE NON SI DESUME SOLO DALLA LETTERA DEI SUMMENZIONATI ARTICOLI , MA E ANCHE CONFORME AL LORO SCOPO , CHE E QUELLO DI CONTRIBUIRE AD ELIMINARE TUTTI GLI OSTACOLI PER L ' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE NEL QUALE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO SPOSTARSI LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI STESSI AL FINE DI SVOLGERE LE LORO ATTIVITA ECONOMICHE .

16 DA CIO CONSEGUE CHE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E LA NORMATIVA ADOTTATA PER LA LORO ATTUAZIONE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NON SI POSSONO APPLICARE A SITUAZIONI CHE NON HANNO ALCUN NESSO CON UNA QUALSIASI DELLE SITUAZIONI CONSIDERATE DAL DIRITTO COMUNITARIO .

17 E QUANTO AVVIENE CERTAMENTE PER I LAVORATORI CHE NON HANNO MAI ESERCITATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA .

18 LA SECONDA QUESTIONE PROPOSTA DALLO HOGE RAAD VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON VIETA AD UNO STATO MEMBRO DI RIFIUTARE L ' ENTRATA ED IL SOGGIORNO NEL SUO TERRITORIO AD UN FAMILIARE - AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA - DI UN LAVORATORE OCCUPATO NEL TERRITORIO DI DETTO STATO , IL QUALE NON HA MAI ESERCITATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , QUANDO IL LAVORATORE E CITTADINO DI QUELLO STATO ED I FAMILIARI CITTADINI DI UN PAESE TERZO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

19 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DEI PAESI BASSI E DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . PER LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI CON SENTENZE 15 GENNAIO 1982 , DICHIARA :

1* L ' ART . 177 , 3* COMMA , DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE , LE CUI DECISIONI NON SIANO IMPUGNABILI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE , NON E TENUTO A SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE D ' INTERPRETAZIONE AI SENSI DEL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , QUANDO LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA IN UN PROCEDIMENTO D ' URGENZA E LA DECISIONE DA ADOTTARE NON VINCOLA IL GIUDICE DI MERITO CUI LA LITE SARA SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTA , PURCHE CIASCUNA DELLE PARTI POSSA ISTAURARE O PRETENDERE CHE SI ISTAURI UN PROCEDIMENTO DI MERITO , ANCHE DINANZI AD UN GIUDICE DI UN ' ALTRA GIURISDIZIONE , NEL CORSO DEL QUALE POSSA ESSERE RIESAMINATA E ESSERE RINVIATA ALLA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 177 , QUALSIASI QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO DECISA IN VIA PROVVISORIA NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO .

2*IL DIRITTO COMUNITARIO NON VIETA AD UNO STATO MEMBRO DI RIFIUTARE L ' ENTRATA ED IL SOGGIORNO NEL SUO TERRITORIO AD UN FAMILIARE - AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA - DI UN LAVORATORE OCCUPATO NEL TERRITORIO DI DETTO STATO , IL QUALE NON HA MAI

ESERCITATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA
COMUNITA , QUANDO IL LAVORATORE E CITTADINO DI QUELLO STATO ED I
FAMILIARI CITTADINI DI UN PAESE TERZO .